

FAQ

RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43 DELLA LP 14/2014

AMBITO DI APPLICAZIONE

La riduzione dell'8% si applica a tutti i progetti di lavori pubblici o solo a quelli finanziati dalla Provincia?

Si applica a tutti i lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2, comma 1 della lp 26/1993, previsti in progetti e perizie di cui alla predetta legge 26/1993 (legge provinciale sui lavori pubblici).

La riduzione non va operata solo sui costi della sicurezza dei lavori in economia?

Sono esclusi dalla riduzione i costi della sicurezza di tutti i lavori pubblici, a prescindere dalle modalità di affidamento e di esecuzione.

La riduzione di cui all'art. 43 l.p. n. 14/2014 si applica alle spese in amministrazione diretta?

La riduzione di cui all'articolo 43 della lp 14/2014 non si applica alle spese in economia mediante il sistema di esecuzione dell'amministrazione diretta nella forma prevista dall'articolo 176, comma 1, lett. b) del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici).

La riduzione di cui all'art. 43 l.p. n. 14/2014 si applica nel caso si proceda con affidamenti diretti?

Si.

La riduzione di cui all'art. 43 l.p. n. 14/2014 si applica anche ai nuovi prezzi definiti in corso d'opera?

Si, ma solo negli appalti il cui bando di gara è stato pubblicato o lettera di invito è stata spedita dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 14/2014 (1 gennaio 2015) e nel caso in cui si utilizzi un criterio di determinazione diverso dal ragguaglio con i prezzi di contratto.

Se i lavori principali di un progetto sono stati affidati in appalto prima dell'entrata in vigore della lp 14/2014, ma nelle somme a disposizione dell'amministrazione sono previsti lavori in economia non ancora affidati, su questi ultimi si applica la riduzione di cui all'art. 43 l.p. n. 14/2014?

Si.

SPESE TECNICHE

Nel caso in cui il progetto sia stato approvato e finanziato prima dell'entrata in vigore della norma, il responsabile del procedimento o dirigente della struttura competente procede alla

riduzione con una variante ai sensi dell'art. 51 della legge provinciale sui lavori pubblici (cfr. circolare prot. n. 36733 di data 23 gennaio 2015, pubblicata sul sito della Provincia Autonoma di Trento). La variante ha un costo? E se sì, il costo della variante dove deve essere esposto nel quadro economico di progetto?

La variante ha un costo se è stato affidato un nuovo incarico professionale per l'elaborazione della medesima variante; altrimenti, la prestazione rientra nell'oggetto dell'incarico già affidato e di conseguenza nel corrispettivo già pattuito.

La circolare PAT, prot. n. 36733 di data 23 gennaio 2015, cita il responsabile del procedimento quale soggetto che deve procedere alla riduzione dell'8% del costo dei progetti a seguito di variante; se i tre progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo), che devono essere revisionati sono già stati approvati a tutti gli effetti, impegnati a bilancio (e affidati ad Apac) e sono tutti stati affidati a tre tecnici esterni, è necessario incaricare tali tecnici di operare e timbrare la riduzione oppure è tenuto a provvedervi il responsabile del procedimento?

Il soggetto responsabile della realizzazione dell'opera può decidere se procedere alla riduzione d'ufficio (essendo un'operazione matematica) o farsi supportare da un tecnico. In ogni caso l'Amministrazione deve procedere al disimpegno delle risorse sul bilancio con il provvedimento richiesto dal rispettivo ordinamento.

Le spese tecniche di progettazione devono essere ridotte in base al nuovo costo delle opere, essendo già stati affidati gli incarichi di progettazione nel corso del 2014?

Sì, se l'incarico di progettazione non è ancora concluso e se il contratto prevede la rideterminazione del corrispettivo del professionista in base al costo dell'opera risultante dal progetto approvato definitivamente.

Il nuovo incarico per la revisione e conseguente riduzione dei prezzi deve essere remunerato con un impegno autonomo ed ulteriore sul nuovo importo di progetto revisionato?

Sì, se l'incarico di progettazione è già concluso; altrimenti la prestazione rientra nell'oggetto dell'incarico, essendo relativa all'applicazione di una legge sopravvenuta.

MODALITA' DI CALCOLO

Se il progetto da ridurre è assistito da un contributo provinciale, come va determinato l'importo da comunicare alla struttura provinciale?

Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 l.p. 26/93 comunicano il quadro economico, rideterminato secondo la riduzione dell'8%, del progetto esecutivo o definitivo secondo quanto richiesto dai criteri stabiliti per la determinazione del contributo provinciale.

Sulla base di quanto indicato nella circolare prot. n. 36733 di data 23/01/2015, si chiede un chiarimento in merito alle modalità operative per la riduzione dei progetti.

In particolare, si chiede la conferma sulla procedura adottata, come nell'esempio sotto esposto:

- 1) Calcolo sulle singole voci dell'elenco prezzi di progetto della riduzione dell' 8%;
- 2) Calcolo sulle singole voci relative ai "Lavori in economia" della riduzione dell' 8%;
- 3) Calcolo sulla voce "Imprevisti" della riduzione dell' 8%;
- 4) Ricalcolo degli Oneri fiscali relativi alle voci 1+2+3.

Si segnala che, nella maggior parte dei casi, la somma risultante dal calcolo al punto 1) può essere superiore o inferiore rispetto all'8% applicato all'originario importo totale delle lavorazioni soggette a ribasso.

Qualora il costo di riduzione risultante dalla somma dei punti 1), 2), 3) e 4) non dia luogo ad una riduzione complessiva dell'8% rispetto al totale, l'importo eccedente o mancante per equilibrare gli importi va aggiunto o tolto nella voce imprevisti.

Il procedimento sopra illustrato si ritiene conforme a quanto indicato in circolare.